



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Servizi Offerti
- Art. 4 - Nido D'infanzia
- Art. 5 - Micro-Nido
- Art. 6 - Servizi Integrati al Nido (Ludoteca)
- Art. 7 - Finalità dei Servizi
- Art. 8 - Utenza dei Servizi
- Art.9 - Calendario di Funzionamento E Orario Dei Servizi
- Art.10 - Ammissione All'Asilo Nido
- Art. 11 - Criteri di accesso ai Servizi e composizione delle graduatorie
- Art. 12 - Costo dei Servizi
- Art. 13 - Compartecipazione al Costo dei Servizi
- Art. 14 - Calendario delle attività ed Orario di Funzionamento
- Art. 15 - Rinuncia Decadenza
- Art. 16 - Disposizioni Finali
- Art. 17 – Entrata in vigore

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, disciplina le modalità di accesso, di erogazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) nonché le relative quote di compartecipazione a carico dell'utenza, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento n°4 del 07 Aprile 2014 di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n°11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale.. Attuazione della legge 8 novembre 2000 n°328) pubblicato sulla B.U.R.C. n°28 del 28 Aprile 2014.

Tale regolamento fissa i principi cittadini riguardanti tutto il sistema allo scopo di favorire una forte integrazione tra servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, anche attraverso la valorizzazione di tutte le realtà operanti sul territorio, al fine di rispondere ai bisogni educativi dei /delle bambini/e fino a 36 mesi di età ed alle esigenze di una collettività sociale in continua evoluzione

Esso si fonda sulla centralità del minore come “persona in formazione” e sul riconoscimento del diritto di cittadinanza dei minori, portatori di originali identità individuali, titolari del diritto di essere protagonisti attivi del loro sviluppo all'interno di un contesto e di una rete di relazioni che devono favorire il benessere e la piena espressione delle potenzialità individuali.

ART. 2

FINALITÀ

I servizi socio educativi per la prima infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative per favorire, in collaborazione con le famiglie, l'armonico sviluppo psico-fisico, affettivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa dai 3 ai 36 mesi.

L'Amministrazione comunale istituisce il Servizio Asilo Nido.

Il sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia dell'Amministrazione comunale concorrono alla gestione condivisa delle responsabilità genitoriali, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, alla conciliazione dei tempi lavoro/tempo libero dei genitori nonché alla diffusione della cultura e dei diritti dell'infanzia.

Queste finalità si realizzano, nel rispetto della “Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia” tenendo conto dei processi evolutivi e delle esigenze dei bambini.

Il perseguimento di tali obiettivi contribuisce alla realizzazione di politiche di pari opportunità: fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, fra padri e madri chiamati a condividere le responsabilità genitoriali.

Nel loro funzionamento, i servizi educativi per l'infanzia promuovono raccordi con le altre

istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio ,con i servizi sociali e sanitari,nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano la realtà della prima infanzia

Il gestore è altresì tenuto all'osservanza del presente Regolamento.

Il Comune esercita le funzioni di regolamentazione, verifica, valutazione e controllo del servizio.

La localizzazione, le caratteristiche strutturali, la ricettività e l'organizzazione del Servizio Asilo Nido vengono determinate dall'Amministrazione Comunale, con riferimento alla normativa vigente nel tempo in materia.

ART. 3

SERVIZI OFFERTI

Il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia può essere costituito dalle seguenti strutture:

- a) Nido e Micro nido d'infanzia
- b) Servizi integrati per la prima infanzia

Le strutture sono gestite secondo i parametri ,i requisiti e le modalità di cui catalogo dei servizi residenziali,semiresidenziali,territoriali e domiciliari di cui al regolamento di attuazione della L.R. 11/2007 e ss.mm.ii della Regione Campania.

ART.4

NIDO D'INFANZIA

Il servizio è rivolto alla prima infanzia ,quale servizio educativo e sociale per bambini di età compresa 3-36 mesi e prevede, altresì la mensa e il riposo pomeridiano dei piccoli.

Costituisce obiettivo fondamentale di governo della pubblica amministrazione finalizzato alla prevenzione dei disagi sociali,al sostegno alle famiglie ed al perseguimento della qualità della vita nella comunità.

Il servizio garantisce l'accoglienza e la cura del bambino (pasti,riposo,ecc)rispondendo alle sue esigenze primarie e ne favorisce la socializzazione,l'educazione , lo sviluppo armonico,l'acquisizione dell'autonomia, attraverso il gioco,le attività laboratori ali annuali,espressive e di prima alfabetizzazione.

Il nido d'infanzia prevede una ricettività di 40 posti bambini come da effettiva capacità della strutture utilizzata

Il servizio prevede uno spazio interno destinato ai bambini non inferiore a mq 6 per minore ,nonché una superficie complessiva ,tra spazi interni ed esterni ,non inferiore a mq 10 per minore.

Il servizio di nido può essere utilizzato a tempo pieno,con orario pari o superiore alle 8 ore giornaliere o a tempo parziale ,con orario inferiore alle 8 ore giornaliere.

L'orario di permanenza presso il nido ,comunque ,non può essere superiore alle 10 ore giornaliere

Il nido può organizzarsi in sezioni sia omogenee che eterogenee per età. Particolare attenzione andrà posta alla sezione dei più piccoli(3-12 mesi)

Garantisce i servizi mensa e riposo pomeridiano e dunque comporta un'organizzazione complessa. E'aperto 6 giorni alla settimana ed almeno 8 ore al giorno,per un periodo di almeno 10 mesi all'anno.

Il servizio deve prevedere la presenza di un rapporto tra figure professionali e utenti nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di figure professionali

ART.5

MICRO-NIDO

Il micro nido è un servizio socio educativo per la prima infanzia da 3 mesi a 36 mesi si differenzia dal nido per minore capacità di accoglienza.

Il servizio di micro nido può ospitare ,infatti dai 6 ai 29 posti a seconda dell'effettiva capacità della struttura utilizzata.

Garantisce i servizi mensa e riposo pomeridiano e dunque comporta un'organizzazione complessa mantenendo gli stessi requisiti strutturali,organizzativi e funzionali del nido d'infanzia

ART.6

SERVIZI INTEGRATIVI AL NIDO(Ludoteca)

La ludoteca per la prima infanzia offre ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e 3 anni,occasioni di gioco e di socializzazione ,con la guida di personale adulto con funzione di animazione ed accompagnamento.

Gli spazi e le attività devono essere organizzati per gruppi di bambini ,in rapporto all'età ,sulla base di un progetto educativo-ricreativo.

La ludoteca per la prima infanzia ,prevede un tempo di frequenza di un massimo di tre ore,di mattina oppure di pomeriggio. Non prevede la mensa ed il riposo pomeridiano .

Si tratta di un servizio di aggregazione di bambini/e ,che promuove e valorizza la funzione educativa del gioco ,per uno sviluppo armonico e completo della loro personalità

La ludoteca è annessa ai servizi di Nido e Micro nido di infanzia.

ART.7

FINALITA DEI SERVIZI

I servizi di cui agli articoli precedenti sono finalizzati ad offrire ai bambini un luogo di socializzazione e di stimolo delle loro potenzialità cognitive ,affettive e sociali ,nella prospettiva del loro benessere e del loro armonico sviluppo.

Nell'ambito della massima integrazione con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari rivolti all'infanzia, essi favoriscono la continuità educativa in rapporto alla famiglia, all'ambiente sociale ed agli altri servizi esistenti, mettendo in atto azioni positive per offrire ai loro utenti pari opportunità e garantendo le differenze e svolgendo, altresì, un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio ed un'opera di promozione culturale e di informazione sulle problematiche relative alla prima infanzia.

I servizi suddetti si pongono quali ulteriori obiettivi:

- l'assistenza e l'educazione del bambino allo scopo di favorire la crescita e lo sviluppo delle capacità psicofisiche integrandosi con l'azione educativa della famiglia;
- il sostegno organizzativo ed educativo della famiglia, anche nell'ambito dell'educazione sanitaria, della prevenzione delle patologie fisiche e psicologiche e del disagio sociale.

ART.8

UTENZA DEI SERVIZI

Il nido di infanzia, il micro nido ed i servizi integrativi al nido sono aperti ai bambini dai 3 ai 36 mesi, senza distinzione di sesso, cultura, lingua, etnia, religione, condizioni personali e sociali, residenti unitamente ad almeno uno di genitori o a colui che esercita la responsabilità genitoriale nel comune di Sant'Arpino. La definizione delle quote di contribuzione verrà stabilito con atto giuntale. E' consentita la frequenza sino al compimento del terzo anno di età del bambino. Qualora il bambino compia il terzo anno di età durante l'anno può concludere l'anno scolastico.

ART.9

CALENDARIO DI FUNZIONAMENTO E ORARIO DEI SERVIZI.

Per tutti i servizi l'anno scolastico inizia nel mese di settembre per una durata massima di 10 mesi, secondo le disposizioni dell'ente gestore.

Ogni sospensione del servizio non prevista dal calendario di funzionamento deve essere comunicata alle famiglie e al Comune dall'ente gestore del servizio, tre giorni prima fatte salve situazioni imprevedibili che devono essere tempestivamente comunicate.

ART.10

DOMANDE DI AMMISSIONE

Per l'accesso ai servizi è emanato dal comune un apposito avviso pubblico.

Le domande di ammissione del servizio devono pervenire all'Ufficio protocollo dell'ente comune di Sant'Arpino entro i termini stabiliti dal predetto avviso preventivamente reso pubblico.

Le domande sono corredate dalla seguente documentazione da uno dei genitori o da chi ne fa le veci:

- Autocertificazione dello stato di famiglia e della residenza firmato da entrambi i genitori;
- Carta di identità del genitore che presenta la domanda
- Certificazione isee ordinaria
- Certificazione sanitaria attestante il rispetto degli obblighi di vaccinazione
- Eventuale certificazione attestante lo stato di handicap art.3 comma 3 legge 104/92
- Eventuale copia della sentenza di separazione o divorzio rilasciato dal Tribunale

Qualora dai controlli effettuati ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii le dichiarazioni dovessero risultare mendaci o non corrette, in ordine ad elementi determinanti ai fini dell'attribuzione del punteggio e all'ammissione al servizio, ai sensi dell'art.75 del citato D.P.R. il dichiarante decade dai benefici conseguiti e si procederà ai sensi di legge

Per le domande presentate fuori termine è predisposta una lista di attesa. In caso di vacanza sopravvenuta è possibile attingere alla graduatoria, e se esaurita, alla lista di attesa

ART.11

CRITERI DI ACCESSO AI SERVIZI E COMPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE

Le domande di ammissione, presentate da uno dei genitori o da colui che esercita la responsabilità genitoriale a seguito dell'emanazione dell'avviso pubblico di cui al precedente art.10 redatte su apposito modulo predisposto dall'ufficio e corredate dalla prescritta documentazione, saranno valutate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

L'attribuzione dei punteggi finalizzati alla formazione delle graduatorie per l'accesso ai servizi della prima infanzia sarà effettuata sulla base di:

A) Condizione nucleo familiare

Genitori entrambi occupati	
Nucleo monogenitoriale con un unico genitore occupato	8 punti
Genitore collocatario occupato, nei casi di affido congiunto	
Genitori entrambi studenti	
Genitori di cui uno non occupato	3 punti
Genitori di cui uno studente e uno occupato	3 punti

Genitori entrambi non occupati	
Nucleo monogenitoriale con un unico genitore occupato	
Genitore collocatario occupato nei casi di affido congiunto	2 punti

B)Ulteriori condizioni attributive di punteggio

Bambini con disabilita art.3 comma 3 L-104/92	3 punti
Madre minorenni o entrambi i genitori minorenni.....	3 punti
Famiglia numerosa (oltre i tre figli a carico)	2 punti
Bambini in affido familiare,nell'anno di affido preadottivo, soggetti a programmi /progetti di protezione	1 punto
Madre del minore in stato di gravidanza dopo il terzo mese	1 punto

C)Ulteriori condizioni attributive di punteggio

Isee da €.0 a €.5.000,00	4 punti
Isee da €.5.001,00 a €.12.000,00	3 punti
Isee da €.12.001,00 a €.15.000,00	2 punti
Isee da €.15.001,00 ad oltre	1 punto

A parità di punteggio è preferito il richiedente con il reddito isee familiare più basso A parità di isee familiare sarà tenuta in considerazione la data di presentazione della domanda.

Le graduatorie sono redatte ed approvate a cura dell'ufficio della pubblica istruzione entro l'avvio del singolo servizio. L'ammissione al servizio è comunicata ai genitori con invito a presentarsi presso l'ufficio competente per l'accettazione e per i conseguenti adempimenti

ART 12**COSTO DEL SERVIZIO**

La tariffa (retta di frequenza mensile pro capite)sarà deliberata annualmente dalla giunta del Comune di Sant Arpino

La quota va versata anticipatamente entro il 5 di ogni mese con modalità che saranno definite in sede di fissazione annuale dalla retta.

ART.14**CALENDARIO DELLE ATTIVITA' ED ORARIO DI FUNZIONAMENTO**

Le date e fine dell'anno scolastico, le chiusure durante l'anno per le festività natalizi e pasquali,

nonché per il periodo estivo o per eventi straordinari,verranno stabilite e disciplinate dall'ente gestore del servizio

ART.15

RINUNCIA E DECADENZA

La rinuncia della famiglia al servizio è comunicata al responsabile della struttura con almeno 10 giorni di preavviso.

Si decade dal diritto al posto in caso di:

*assenza ingiustificata per 30 giorni consecutivi,fermo restando l'obbligo del pagamento della relativa retta

*perdita del requisito della residenza così come riportato nell'art.8

Art.16

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente disposto con il presente regolamento ,si applicano le norme comunitarie ,nazionali regionali in materia.

Art.17

ENTRATA IN VIGORE

In conformità a quanto previsto dall'art.13 del vigente Statuto Comunale,il presente Regolamento divenuta esecutiva la delibera di approvazione ,entrerà in vigore decorsi 15 giorni dal deposito nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico con la contemporanea pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico in allegato alla deliberazione di approvazione

Da tale data sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari interne all'Amministrazione comunale che risultino incompatibili con le norme del presente regolamento.

Il presente regolamento vien pubblicato sul sito istituzionale dell'ente comunale,unitamente alla deliberazione di approvazione all'albo pretorio on line ,nonché nella sezione"Amministrazione Trasparente" sottosezioni"Atti Generali","Regolamenti" e "Provvedimenti-Provvedimenti organi indirizzo politico"